

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Anno XXXVIII

BARI, 10 MAGGIO 2007

N. 69 suppl.



Sede Presidenza Giunta Regionale

Leggi e Regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA***Leggi e regolamenti regionali***

REGOLAMENTO REGIONALE 3 maggio 2007, n. 12

“Regolamento regionale per la tutela dei soggetti sensibili dai danni che possono derivare dall'esposizione a campi elettromagnetici.

Pag. 4

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 3 maggio 2007, n. 12

“Regolamento regionale per la tutela dei soggetti sensibili dai danni che possono derivare dall’esposizione a campi elettromagnetici.

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

- Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’ *emanazione dei regolamenti regionali*.
- Visto l’art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”.
- Visto l’art. 44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”.
- Vista la L.R. n.4 del 22 febbraio 2005, che, all’art. 3, prevede l’adozione di un regolamento attuativo della legge.
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 501 del 24/04/2007 di adozione del Regolamento attuativo della succitata legge.

EMANA

Il seguente Regolamento:

**Art. 1
(Finalità)**

1. Il presente regolamento viene emanato in esecuzione della legge regionale n. 4 del 22 feb-

braio 2005 – art. 3 e stabilisce sanzioni e procedure idonee ad assicurare nel territorio regionale la protezione della salute dei soggetti, di cui all’art.1, comma 2 della predetta Legge Regionale, rispetto agli effetti che possono derivare dall’esposizione ai campi magnetici e dai problemi di possibile interferenza sul funzionamento di dispositivi medici.

2. Le presenti disposizioni si applicano all’impiego di varchi antifurto che utilizzano campi magnetici a bassa frequenza o campi elettromagnetici a radiofrequenza.

**Art. 2
(Dichiarazione di impianti esistenti)**

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i gestori di esercizi commerciali che utilizzano varchi antifurto di cui al predetto art.1 comma 2 devono presentare al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda U.S.L., competente per territorio, apposita dichiarazione corredata del parere favorevole dell’ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale), territorialmente competente, dalla quale risulti:

- a) la valutazione dei dispositivi presenti nelle strutture;
- b) che all’interno degli esercizi commerciali sia segnalata la presenza dei dispositivi antitaccheggio con campi magnetici o elettromagnetici, in punti prossimi e comunque visibili da chiunque si avvicini a questi o sia in procinto di oltrepassarli;
- c) la presenza, all’interno di detti esercizi commerciali, di vie d’uscita per i portatori di pace-maker o ICD con l’indicazione chiara dell’ubicazione delle stesse;
- d) l’indicazione per i soggetti di cui all’art.1 della legge regionale n.4/05 all’ingresso degli esercizi commerciali, della presenza all’interno di dispositivi muniti di campi magnetici a bassa frequenza o elettromagnetici.

**Art. 3
(Nuove installazioni)**

Chiunque, successivamente alla data di pubblica-

zione del presente regolamento, installa all'interno del proprio esercizio commerciale dispositivi antifurto, muniti di campi magnetici a bassa frequenza o elettromagnetici a radiofrequenze, deve presentare, contestualmente all'installazione, al Dipartimento dell'Azienda USL, competente per territorio, la dichiarazione prevista dal precedente art.2.

Art. 4 (Obiettivi di qualità)

Per la realizzazione delle finalità della legge regionale n.4/2005, viene stabilito come obiettivo di qualità l'impiego delle migliori tecnologie disponibili con la futura sostituzione dei sistemi che utilizzano campi magnetici a bassa frequenza con sensori a infrarosso passivo.

Art.5 (Vigilanza e controllo)

1. Il Dipartimento di prevenzione dell'ASL, tramite il Servizio d'Igiene e Sanità Pubblica, svolge la funzione di vigilanza e controllo sull'attuazione delle disposizioni della legge regionale n.4/2005 e del presente regolamento, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA.
2. Le prestazioni fornite dall'ARPA, di cui al presente regolamento, sono erogate a titolo oneroso a carico dei soggetti gestori di strutture commerciali

in cui insistono dispositivi antifurto muniti di campi magnetici a bassa frequenza o elettromagnetici a radiofrequenze, secondo il tariffario dell'Agenzia.

Art.6 (Sanzioni)

1. Qualora dalle verifiche di controllo presso le strutture commerciali che utilizzano varchi antifurto muniti di campi magnetici a bassa frequenza ovvero campi elettromagnetici a radiofrequenza, vengano rilevate omissioni a quanto stabilito dal presente regolamento o superamento dei limiti indicati dalla Raccomandazione della Comunità Europea del 12.07.1999 per le frequenze elettromagnetiche, verrà comminata al titolare dell'esercizio commerciale una sanzione amministrativa di Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni singolo dispositivo utilizzato, da pagare all'Ufficio Contenzioso della Regione Puglia.
2. Qualora presso le strutture commerciali che utilizzano varchi antifurto muniti di campi magnetici a bassa frequenza o campi elettromagnetici a radiofrequenza venga accertata dai soggetti individuati dal precedente art.5, la mancanza delle vie di uscita di sicurezza e delle segnalazioni previste nel precedente art.2, verrà comminata una sanzione amministrativa di euro 300,00 (trecento/00) per ogni singola infrazione accertata, da pagare all'Ufficio Contenzioso della Regione Puglia.

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 3 maggio 2007

VENDOLA



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza - S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza
